



Confindustria Radio Televisioni

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione VIII

Schema di decreto legislativo recante modifiche D.Lgs. 208/2021. AG 109

Osservazioni CRTV

Roma, 25 gennaio 2024

Premessa

Confindustria Radio Televisione ringrazia questa Commissione per essere stata audita su un provvedimento di estremo interesse per l'attività delle imprese radiotelevisive.

L'applicazione delle norme novellate in ragione del recepimento nell'ordinamento nazionale della Direttiva UE 2018/1808 (AVMS) ha prodotto un impatto significativo non solo nel settore dei servizi media, ma nell'intero ecosistema economico digitale.

L'esigenza di base più volte manifestata dagli operatori del settore radio televisivo, anche per il tramite dell'Associazione, è stata quella di creare un quadro normativo e regolamentare equo e rispondente alle necessità del mercato *"technologically neutral"*, idoneo a garantire un *level playing field* tra gli editori radiotelevisivi, da un lato e gli *over the top* e *video sharing platforms* dall'altro, soggetti questi ultimi che utilizzano contenuti di terzi senza che in capo ad essi sia ascrivibile una responsabilità editoriale e in assenza un assoggettamento alle innumerevoli disposizioni previste per gli operatori radiotelevisivi.

Nell'*iter* di revisione in corso, Confindustria Radio Televisioni intende formulare proposte emendative su alcune disposizioni, auspicando di poter offrire elementi utili in ordine a possibili correttivi, in ragione delle difficoltà applicative riscontrate dalle imprese radiotelevisive associate.

Si propone di modificare l'**articolo 25, comma 4**, come segue:

d) *al comma 4, dopo le parole: «comunicazioni elettroniche» sono inserite le seguenti: «con provvedimento entro 90 60 giorni dalla presentazione dell'istanza. ~~Non si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.~~»;*

Motivazione

Tale inserimento si rende necessario al fine di semplificare l'attività amministrativa e rendere più celere l'*iter* di rilascio dei titoli necessari all'esercizio dell'attività di radiodiffusione in tecnica digitale, anche tramite la previsione di un silenzio assenso, che rappresenta peraltro l'istituto normalmente adottato rispetto ai procedimenti amministrativi.

- Si propone la modifica **dell'articolo 35, comma 2, del D.Lgs. 208/21** come segue:

*Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità. **Ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all'onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi e o radiofonici, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, la diffusione di contenuti in rettifica, purché questi ultimi non diano luogo a responsabilità penali.***

Motivazione

La modifica suggerita consente l'armonizzazione della disposizione in esame con quella di cui all'art. 28 della Direttiva AVMS. Ciò al fine di garantire uniformità dell'ambito di applicazione ed evitare possibili sovrapposizioni con la disciplina dei dati personali, sovrapposizioni che si verrebbero a creare nel caso in cui si considerasse presupposto della rettifica la mera "diffusione di immagini".

Tale ipotesi, infatti, non può essere oggetto di valutazione di veridicità, né di rettifiche. L'ingiustificata e illegittima diffusione di immagini di soggetti individuabili rileva invece al differente fine della tutela dei dati personali. La modifica in esame appare necessaria in quanto consentirebbe di evitare una sovrapposizione di competenze e, un eventuale contrasto di decisioni, tra l'Agcom e l'Autorità Garante per la privacy.

- Si suggerisce di modificare il **comma 11** del medesimo **articolo 37**, come segue:

*Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 52 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori oltre che degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi **dei fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici** è determinato dall'Autorità con proprio regolamento.*

Motivazione

L'eliminazione proposta si rende necessaria in quanto il sistema delle quote europee non si applica ai fornitori di servizi di media audiovisivi radiofonici.

- Si propone di modificare l'articolo **38, comma 2**, come segue:

Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 37 nonché di violazione delle disposizioni a tutela dei minori contenute negli articoli 30, 31 e 43, l'Autorità, ~~sentito il Ministero che si esprime entro 15 giorni~~, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di documentazione e osservazioni, tenuto conto della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonché della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni, applica la sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 600.000. Nei casi di particolare gravità l'Autorità dispone la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo per un periodo non inferiore a sette e non superiore a centottanta giorni.

Motivazione

La modifica proposta appare opportuna in quanto, in ossequio al principio di indipendenza delle Autorità, sarebbe preferibile lasciare unicamente in capo all'Agcom la gestione del procedimento sanzionatorio in tali ambiti, anche alla luce dell'esperienza e delle competenze dalla stessa maturate.

- Si suggerisce di modificare il **comma 2** dell'articolo **43** come segue:

L'Autorità, sentito il Ministero e d'intesa ~~con l'Autorità politica con delega alla famiglia~~, promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione con i fornitori di servizi di

media, attraverso codici di condotta volti a garantire il rispetto del divieto di cui al comma 1, lettera c). I codici, una volta adottati, sono trasmessi senza indugio all'Autorità, la quale ne verifica la conformità alla legge e ai propri atti regolatori e conferisce loro efficacia, con propria delibera di approvazione, vigilando sulla relativa attuazione.

Motivazione

Analogamente a quanto rilevato nel punto precedente, la modifica proposta appare opportuna in quanto, in ossequio al principio di indipendenza delle Autorità, sarebbe preferibile lasciare unicamente in capo all'Agcom la gestione del procedimento sanzionatorio in tali ambiti, anche alla luce dell'esperienza e delle competenze dalla stessa maturate.

- Con riferimento al comma **11 bis** dell'articolo **50** si richiede di modificarlo come segue:

*I contributi per l'utilizzo dello spettro radio da parte dei titolari di diritti d'uso delle frequenze utilizzate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non sono dovuti per un periodo di **10 anni a partire dalla data assegnazione delle frequenze utilizzate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale.***

- Si propone di altresì di modificare il comma **11 ter** dell'articolo **50**, come segue:

*I diritti amministrativi per i soggetti autorizzati alla fornitura di reti di radiodiffusione sonora in tecnica digitale e per i soggetti titolari di diritti d'uso delle frequenze pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale non sono dovuti **per un periodo di 10 anni dalla data di assegnazione delle frequenze utilizzate per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale.***

Motivazione

Tali modifiche consentirebbero ai soggetti autorizzati all'esercizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale di usufruire di tale esenzione dal momento dell'effettiva assegnazione, e quindi dell'effettivo utilizzo delle frequenze, per un arco temporale necessario a consentire la definitiva adozione di tale tecnologia.

Quote di programmazione e investimento (articoli 54 e seguenti)

Si ritiene che la revisione in corso del d.lgs 208/21 possa costituire l'occasione per porre in essere un primo e necessario intervento di razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori.

Tale intervento andrebbe attuato conformemente a quanto rilevato dall'Agcom in occasione della segnalazione al Governo del 27 giugno scorso, oltre che in considerazione delle mutate condizioni di mercato nell'ultimo biennio (dall'entrata in vigore del TUSMA), senza che ciò determini evidentemente uno scardinamento del sistema delle quote.

Nella surrichiamata segnalazione la stessa Autorità invitava, tra l'altro, *"il Governo a valutare l'opportunità di un ripensamento dell'attuale impianto del sistema delle cd. quote europee e sotto-quote, estremamente dettagliato e rigido, in direzione di una maggiore semplificazione, flessibilità e trasparenza"*. Inoltre, in un confronto con gli altri Stati membri, quello italiano *"costituisce uno*

dei recepimenti più prescrittivi e più complessi, stante la molteplicità di quote e sottoquote introdotte dal legislatore italiano”; “in un’arena competitiva in cui partecipano soggetti attivi globalmente, l’eccessiva rigidità del sistema di quote e sottoquote rischia di vincolare eccessivamente l’attività dei fornitori di servizi di media italiani, pregiudicandone l’espansione e la capacità competitiva e, in ultima istanza, eventualmente influenzando gli equilibri sul mercato a livello europeo e globale, con conseguente possibile frustrazione, in ultima battuta, degli obiettivi stessi della norma” (pag. 9). Veniva quindi sottolineata “la necessità di individuare un giusto bilanciamento tra le diverse esigenze degli attori che si trovano ad operare nella filiera produttiva al fine di garantire, da un lato, il pieno rispetto del principio di libertà di iniziativa economica, favorendo dinamiche concorrenziali di incontro tra domanda e offerta, e, dall’altro, di assicurare una sempre maggior diffusione delle opere prodotte a livello europeo”.

L’attuale sistema appare ad Agcom “*articolato, complesso, rigido e non sempre coerente, rendendo di fatto non agevole l’applicazione delle norme a tutela della produzione audiovisiva europea ed indipendente e, di conseguenza, in concreto, la difficoltà oggettiva, per i destinatari degli obblighi, di assicurarne il rispetto in coerenza con la propria linea editoriale e le strategie di investimento” (pag. 10).*

In conclusione, l’Autorità rilevava l’esistenza di profili di forte criticità e asimmetria, sottolineando evidenziando la necessità di una profonda revisione dell’intero sistema delle quote.

Alla luce di quanto sopra rilevato, si propongono le seguenti modifiche.

- All’art. **54, comma 1** si propongono le seguenti modifiche:

*I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al pre-acquisto o all’acquisto o alla produzione **comprensiva dei costi di edizione italiana e doppiaggio di opere originarie di altri Stati membri dell’UE e dei costi di promozione di ciascuna opera** di opere europee prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri introiti netti annui in Italia non inferiore al 12,5 per cento. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell’Autorità.*

- Alla fine del **comma 1** dell’articolo **54** si propone inoltre di aggiungere il seguente comma:

Ai fini del presente e dei successivi commi per investimento si intende la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l’acquisto dei diritti e l’utilizzazione delle opere, i costi per la produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione, nonché quelli per l’edizione e le spese accessorie direttamente efferenti alle opere europee ed italiane.

Motivazione

Le modifiche proposte consentirebbero di armonizzare la disposizione nazionale con il disposto dell'articolo 17 della direttiva 2010/13/UE, statuendo che la quota di investimento sia calcolata non sugli "introiti" del soggetto tenuto ad ottemperare l'obbligo, bensì sulle risorse che lo stesso destina alla programmazione.

La scelta del legislatore nazionale di calcolare la quota sugli introiti, non prevista dalla succitata direttiva, produce un effetto fortemente restrittivo della libertà imprenditoriale, limitando la possibilità di indirizzare risorse non solo alla produzione non indipendente, ma anche ad ulteriori aspetti aziendali, quali, ad esempio l'innovazione tecnologica, oggi di fondamentale importanza.

La circostanza che il fornitore di media audiovisivi sia obbligato ad investire una quota (peraltro non trascurabile: 12,5%) dei propri introiti, a prescindere dall'effettiva redditività di tali investimenti, porta con sé il rischio di investimenti non remunerativi, e quindi di non redditività, o addirittura non sostenibilità dell'impresa.

L'aggiunta della precisazione di cui al **comma 1 dell'articolo 54**, consentirebbe di definire, in maniera uniforme per tutto il sistema di riferimento, cosa debba intendersi per "investimento".

Con riferimento all'art. **54, comma 3**, si propone la soppressione dello stesso, ovvero, in alternativa una sensibile riduzione della percentuale della sottoquota che prevede, a carico dei fornitori di media audiovisivi lineari, l'obbligo di investire il 3,5% degli introiti netti annui da riservare ad opere cinematografiche italiane, nonché l'ulteriore sottoquota del 75% da riservare ad opere degli ultimi cinque anni.

La sottoquota in favore del cinema italiano risulta non compatibile con l'introduzione, ad opera dell'art. 54, comma 2, di una sottoquota di almeno la metà della quota di investimento (12,5% degli introiti netti annui) da destinare ad opere audiovisive italiane, rispetto al quale introduce un elemento di rigidità privo di giustificazione dal punto di vista sistematico. La previsione di tale sottoquota non garantisce alcuno specifico vantaggio ai produttori indipendenti, mentre introduce un significativo elemento di rigidità a carico dei soggetti tenuti a rispettarla.

Si propone, in subordine, l'eliminazione della sottoquota relativa alle opere degli ultimi cinque anni, o comunque una significativa riduzione (riduzione alla metà) della sottoquota e della sotto-sottoquota. L'attuale entità delle quote, ed in particolare della quota relativa alla produzione cinematografica recente, rende di difficile il rispetto delle disposizioni in esame. Come ulteriore alternativa potrebbe essere presa in considerazione l'ipotesi di mantenere la sottoquota, non limitandola però alle sole opere cinematografiche, ma ampliandole alle altre forme di produzione audiovisiva. Il mantenimento del vincolo a destinare quota dei propri investimenti a opere prodotte negli ultimi 5 anni costituisce un ulteriore irrigidimento del sistema.

Tale modifica, laddove accolta, non dovrebbe evidentemente in alcun modo determinare un incremento della quota prevista in capo agli altri fornitori di servizi di media.

Si propone di modificare i commi **3, 4 e 5** dell'articolo **56** come segue:

3. Gli obblighi di cui al presente titolo sono verificati su base annua dall'Autorità, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Autorità medesima con proprio regolamento. In ogni caso, qualora un fornitore di servizi di media audiovisivi non abbia interamente assolto gli obblighi previsti nel corso dell'anno considerato, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del

~~15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno l'Autorità determinerà le modalità con cui il fornitore di servizi di media audiovisivi dovrà recuperare le eventuali oscillazioni in difetto, nell'arco del triennio successivo. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo.~~

4. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorità comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare ~~nell'anno successivo~~ nel **triennio successivo**, ovvero l'eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell'anno successivo.

5. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 67, in caso di mancato recupero della quota in difetto ~~nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento~~ **nell'arco del triennio successivo, secondo le modalità determinate dall'Autorità e comunicate al fornitore di servizi di media audiovisivi.**

Motivazione

Le modifiche proposte sono coerenti con quanto evidenziato dall'Agcom nella segnalazione al Governo dello scorso anno, anche con riferimento alla necessità di prevedere una maggiore flessibilità applicativa degli obblighi di investimento, flessibilità necessaria nei confronti di tutti gli operatori, pubblici e privati, del sistema radiotelevisivo.

L'attuale sistema non consente all'Agcom di apprezzare in modo adeguato le caratteristiche e la condotta di ciascun soggetto. La modifica proposta consentirebbe invece di dettare prescrizioni "su misura" delle caratteristiche di ciascun soggetto, della sua condotta e del contesto, comunque da eseguirsi entro il limite massimo di un triennio, che sembra congruo alla luce dei tempi di assunzione delle decisioni di investimento/programmazione e delle finalità del sistema.

Ferme tutte le considerazioni formulate in risposta ai quesiti relativi a specifici aspetti oggetto di aggiornamento all'esito della presente consultazione, si segnala la necessità di modificare l'**Art. 67 - "Sanzioni di competenza dell'Autorità"**.

In particolare, con riferimento alla norma in esame chiede di modificare il comma 2, lettera d) come segue:

~~d) da 100.000-30.000 euro a 5.000.000~~ **600.000 euro, ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 5.000.000 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g) e lettera r)**

Motivazione

Con riferimento alla modifica di cui al comma 2, lettera d), si osserva che essa allinea l'entità delle sanzioni previste in caso di violazione delle norme in tema di promozione delle opere europee ed indipendenti a quella delle sanzioni applicabili per le più gravi fattispecie, previste dal d.lgs. 208/21, di violazione delle disposizioni di tutela dei minori e dei diritti fondamentali. L'attuale trattamento sanzionatorio non è giustificato dal punto di vista sistematico (considerata la minore rilevanza del bene tutelato dalle norme di promozione della produzione europea ed indipendente e di imposizione di obblighi di trasmissione) e presenta profili di possibile incostituzionalità ed incompatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.